



1. REGOLE CONGRESSUALI GENERALI

1.1. Date e note generali

1. I congressi territoriali di Italia dei Valori si terranno a partire dal 15 maggio 2010 e si concluderanno, inderogabilmente, entro il 15 ottobre 2010 secondo il seguente calendario:
 - congressi cittadini e provinciali: dal 15 maggio al 30 luglio 2010
 - congressi regionali: dal 15 settembre al 15 ottobre 2010
2. Possono partecipare alla fase congressuale solo gli iscritti in regola (vedi punto 1.2.1).
3. Non c'è delega: ogni iscritto vota per sé e deve essere presente alla votazione.
4. Gli eletti ai vari livelli durano in carica 2 (due) anni, salvo dimissioni o scioglimento anticipato degli organismi da parte dell'Ufficio di Presidenza, come previsto dallo statuto e comunque fino alla nomina dei successivi organismi.

1.2. Elettorato attivo

1. Possono partecipare alla fase congressuale territoriale gli iscritti al partito secondo le regole già fissate e approvate dal congresso nazionale:
 - i nuovi iscritti 2010 (non iscritti nel 2009) in regola alla data del 29 marzo 2010
 - i vecchi iscritti 2009 che hanno rinnovato la quota 2010 entro il 30 aprile 2010
 - gli eletti nelle istituzioni e gli amministratori (vedi punto 1.2.2) in regola con la quota di adesione al partito al 30 aprile 2010
2. Gli eletti nelle istituzioni e gli amministratori sono: i componenti dell'esecutivo nazionale; i consiglieri e gli assessori provinciali; i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei comuni e/o circoscrizioni, tutti gli eletti nelle istituzioni territoriali.
 - Gli eletti nelle istituzioni e gli amministratori (di cui al punto 1.2.2) che dovessero aderire ad IDV dopo la data del 30 aprile 2010 (chiusura adesioni per il congresso) potranno essere autorizzati dall'Ufficio di Presidenza e per esso dall'ufficio UNO.
 - Tutti gli eletti nelle istituzioni (eletti e amministratori) devono essere in regola con i versamenti previsti dall'art. 4 dello statuto nazionale e dall'atto di impegno assunto con Italia dei Valori.
 - La mancanza dei due precedenti punti comporta l'impossibilità di partecipare alla fase congressuale territoriale.
3. **L'unico elenco degli iscritti, valido ai fini congressuali, è quello approvato e certificato dall'Ufficio Nazionale Organizzativo.**

2. CONGRESSI CITTADINI

2.1. Congressi Cittadini

1. Possono essere celebrati congressi cittadini purchè autorizzati dal competente coordinamento regionale ovvero dall'ufficio nazionale organizzativo (UNO).
2. La data dei congressi cittadini è fissata dal coordinatore provinciale, sentito il coordinatore regionale e in accordo con l'ufficio UNO (in ogni caso nei tempi stabiliti al punto 1.1.1).
3. Il congresso cittadino elegge il responsabile cittadino; elegge altresì il coordinamento cittadino con voto a preferenza unica.
4. Il numero dei componenti del coordinamento cittadino è così fissato:
 - n° 6 componenti nei comuni fino a 15.000 abitanti (più il responsabile cittadino)
 - n° 9 componenti nei comuni fino a 100.000 abitanti (più il responsabile cittadino)
 - n° 12 componenti nei comuni oltre 100.000 abitanti (più il responsabile cittadino)
5. Le candidature a responsabile cittadino e componente del coordinamento cittadino vanno presentate al presidente dell'assemblea congressuale (ovvero al garante per il congresso) entro le ore 12,00 del giorno precedente il congresso.
6. Ogni iscritto (art.1.2) può candidarsi alla carica di componente del coordinamento cittadino.
7. Del coordinamento cittadino fanno parte di diritto sindaco, assessori e consiglieri in carica del comune in questione.
8. Risulta eletto responsabile cittadino chi prende la maggioranza relativa dei voti.



9. Risultano eletti componenti del direttivo cittadino i candidati più votati; in caso di parità è eletto il più giovane.

3. CONGRESSI PROVINCIALI

3.1. Congressi Provinciali

1. I congressi provinciali devono essere celebrati, entro i tempi stabiliti, in tutte le provincie tranne che ad Asti, Vercelli, Cremona, Sondrio, Belluno per insufficiente numero di iscritti.
2. Le città di Roma, Milano, Torino e Napoli sono considerate alla pari di provincie e pertanto i relativi congressi sono regolati dalle norme fissate per i congressi provinciali.
3. La data dei congressi provinciali è fissata dal coordinatore regionale, sentiti i coordinatori provinciali, in accordo con l'Ufficio di Presidenza e per esso l'ufficio UNO (in ogni caso nei tempi stabiliti al punto 1.1.1).
4. Il congresso provinciale elegge il coordinatore provinciale; elegge altresì i componenti del coordinamento provinciale.
5. Il numero dei componenti del coordinamento provinciale è così fissato:
 - n° 9 componenti nelle provincie fino a 100.000 abitanti (più il coordinatore)
 - n° 12 componenti nelle provincie fino a 300.000 abitanti (più il coordinatore)
 - n° 15 componenti nelle provincie fino a 500.000 abitanti (più il coordinatore)
 - n° 18 componenti nelle provincie oltre 500.000 abitanti (più il coordinatore)
6. Le candidature a coordinatore provinciale, correlate da una lista di candidati in numero pari ai componenti previsti per il coordinamento provinciale della provincia interessata, vanno presentate al presidente dell'assemblea congressuale (ovvero al garante per il congresso) entro le ore 12,00 del giorno precedente il congresso.
7. La candidatura a coordinatore provinciale deve essere sottoscritta da un minimo di 20 (venti) partecipanti al congresso provinciale.
8. Del coordinamento provinciale fanno parte di diritto i membri dell'esecutivo nazionale iscritti nella provincia, assessori e consiglieri provinciali in carica, sindaci, assessori e consiglieri del comune capoluogo, i coordinatori provinciali donne e giovani eletti, anche in momenti diversi, secondo il percorso individuato dai rispettivi dipartimenti nazionali in accordo con l'ufficio UNO.
9. Risulta eletto coordinatore provinciale chi prende la maggioranza relativa dei voti.
10. Risultano eletti componenti del coordinamento provinciale i candidati della lista presentata. Nel caso di 2 (due) o più liste presentate, risulteranno eletti i primi candidati della lista vincente nella misura di 2/3 (+ il coordinatore eletto) e, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, risultano altresì eletti i primi candidati delle altre liste in misura proporzionale ai voti di lista ricevuti e fino ad un massimo complessivo di 1/3 dei componenti. (è stabilito che il primo ad entrare in coordinamento sarà/saranno il/i candidato/i non eletti alla carica di coordinatore).
11. Al fine di una migliore operatività, i singoli coordinamenti provinciali hanno facoltà di eleggere, all'interno dei propri componenti, un esecutivo provinciale nel numero fissato dal coordinamento medesimo.
12. In occasione dei congressi provinciali delle regioni Lazio, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Sardegna saranno eletti i delegati al congresso regionale secondo le modalità del successivo articolo 4.

4. NORME GENERALI CONGRESSI REGIONALI

4.1. Delegati al congresso regionale

1. Ai congressi regionali partecipano, di norma, tutti gli iscritti al partito.
2. Nelle sole regioni Lazio, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Sardegna in occasione dei congressi provinciali, saranno eletti i delegati al congresso regionale nel numero fissato e precedentemente comunicato alle singole regioni.
3. Quanti interessati ad essere eletti delegati al congresso regionale, devono presentare la propria candidatura sottoscritta da 3 (tre) aderenti ad Italia dei Valori della propria provincia (risultanti



REGOLAMENTO CONGRESSI TERRITORIALI IDV

26 maggio 2010

dal data base approvato dall'ufficio UNO entro la data del 10 maggio 2010). Le candidature vanno presentate entro l'orario fissato dal Garante (ovvero da chi chiamato a presiedere i lavori congressuali) all'apertura dei lavori.

4. Le candidature vanno presentate sull'apposito modello, **allegato A** al presente regolamento.
5. Nel caso di candidature superiori al numero stabilito per la provincia, l'elezione dei delegati avverrà per votazione con preferenza unica da parte degli iscritti IDV presenti ai lavori e accreditatisi prima dell'inizio della votazione.
6. Deve essere garantita la presenza minima del 30% di donne (sempreché ci siano donne in lista); a tal proposito, si procederà a ripescare le donne non elette sostituendo gli ultimi uomini eletti con le prime donne non elette, fino al raggiungimento della quota.

4.2. Diritto di voto al Congresso Regionale

1. I delegati eletti in occasione dei congressi provinciali e i delegati di diritto previsti al punto 1.2.2. concorreranno all'elezione del Coordinatore regionale e dei componenti del direttivo regionale come previsto all'articolo 8 del regolamento.
2. Gli under 30 (alla data dell'apertura dei lavori) presenti come delegati, eleggeranno anche il Coordinatore regionale Giovani secondo le modalità previste.
3. Le donne presenti come delegate, eleggeranno anche la Coordinatrice regionale Donne secondo le modalità previste.

4.3. Date del Congresso Regionale

1. La data dei congressi regionali è fissata dall'Ufficio di Presidenza e per esso dall'ufficio UNO sentito il coordinatore regionale (in ogni caso nei tempi stabiliti al punto 1.1.1).

4.4. Contributi congressuali /mozioni al congresso regionale

1. Al fine di favorire la discussione politico/programmatica e di portare fattivo contributo al progetto politico di IDV, sono auspicati contributi e mozioni congressuali.
2. Per garantire interventi in rappresentanza di tutti i territori, ogni provincia illustrerà il contributo/mozione approvato durante il congresso provinciale.
3. E' ammessa la presentazione di altri contributi congressuali/mozioni a condizione che siano sottoscritti da un minimo di 10 (dieci) delegati al Congresso.
4. I contributi congressuali/mozioni devono essere consegnati al garante del congresso regionale entro le ore 12,00 del giorno precedente il congresso.

5. COORDINATRICE REGIONALE DIPARTIMENTO DONNE IDV

5.1. Candidatura a Coordinatrice regionale Dipartimento Donne

1. Ogni donna avente diritto a partecipare alle assemblee regionali, può candidarsi al ruolo di coordinatrice regionale dipartimento donne.
2. La candidatura deve essere sottoscritta da un minimo di 10 (dieci) delegate partecipanti al congresso regionale, con condizione che le sottoscrittrici siano in rappresentanza di almeno un terzo delle provincie della regione.
3. Le candidature vanno presentate entro le ore 12,00 del giorno precedente il congresso, al garante del congresso regionale indicato dall'Ufficio di Presidenza.

5.2 Elezione a Coordinatrice regionale Dipartimento Donne

1. La Coordinatrice regionale Dipartimento Donne sarà eletta da tutte le donne aventi diritto, secondo le modalità stabilite dalla presidenza all'apertura dei lavori.

6. COORDINATORE REGIONALE DIPARTIMENTO GIOVANI IDV

6.1 Candidatura a Coordinatore regionale Dipartimento Giovani

1. Ogni under 30 (alla data del congresso regionale), avente diritto a partecipare alle assemblee regionali, può candidarsi al ruolo di coordinatore regionale dipartimento giovani.
2. La candidatura deve essere sottoscritta da un minimo di 10 (dieci) delegati under 30 partecipanti al congresso regionale, con condizione che i sottoscrittori siano in rappresentanza di almeno un terzo delle provincie della regione.



REGOLAMENTO CONGRESSI TERRITORIALI IDV

26 maggio 2010

3. Le candidature vanno presentate entro le ore 12,00 del giorno precedente il congresso, al garante del congresso regionale indicato dall'Ufficio di Presidenza.

6.2 Elezione a Coordinatore regionale Dipartimento Giovani

1. Il Coordinatore regionale Dipartimento Giovani sarà eletto da tutti gli under 30 (alla data di apertura dei lavori) aventi diritto, secondo le modalità stabilite dalla presidenza all'apertura dei lavori.

7. COORDINATORE REGIONALE IDV – COMPONENTI DEL COORDINAMENTO

7.1. Candidatura ed elezione del Coordinatore Regionale IDV

1. Ogni avente diritto a partecipare alle assemblee regionali, può candidarsi al ruolo di coordinatore regionale.
2. Le candidature a coordinatore regionale, correlate da una lista di candidati in numero pari ai componenti previsti per il coordinamento regionale della regione interessata, vanno presentate al presidente dell'assemblea congressuale (ovvero la garante per il congresso) entro le ore 12,00 del giorno precedente il congresso.
3. La candidatura a coordinatore regionale va accompagnata da una relazione politico/programmatica e deve essere sottoscritta da un minimo di 30 (trenta) partecipanti al congresso regionale, con condizione che i sottoscrittori siano in rappresentanza di almeno un terzo delle province della regione.
5. Il congresso regionale elegge il coordinatore regionale; elegge altresì i componenti del coordinamento regionale.
6. Il numero dei componenti del coordinamento regionale è così fissato:
 - n° 12 componenti nelle regioni fino a 1.000.000 abitanti (più il coordinatore)
 - n° 15 componenti nelle regioni fino a 2.000.000 abitanti (più il coordinatore)
 - n° 21 componenti nelle regioni oltre a 2.000.000 abitanti (più il coordinatore)
7. Del coordinamento regionale fanno parte di diritto: i membri dell'esecutivo nazionale iscritti nella regione, i coordinatori provinciali, i coordinatori dei dipartimenti regionali donne e giovani.
8. Risulta eletto coordinatore regionale chi prende la maggioranza relativa dei voti.
9. Risultano eletti componenti del coordinamento regionale i candidati della lista presentata. Nel caso di 2 (due) o più liste presentate, risulteranno eletti i primi candidati in lista nella misura di 2/3 (+ il coordinatore eletto) per la lista vincente e, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze, risultano altresì eletti i primi candidati delle altre liste in misura proporzionale ai voti di lista ricevuti e fino ad un massimo complessivo di 1/3 dei componenti. (è stabilito che il primo ad entrare in coordinamento sarà/saranno il/i candidato/i non eletti alla carica di coordinatore).
10. Al fine di una migliore operatività i singoli coordinamenti regionali hanno facoltà di eleggere, all'interno dei propri componenti, un esecutivo regionale nel numero fissato dal coordinamento medesimo.

8. TESORIERE REGIONALE

1. Il tesoriere regionale – che può essere anche esterno - è eletto dal coordinamento regionale su proposta del coordinatore regionale; fa parte di diritto del coordinamento regionale.

9. CLAUSOLE DI RISERVA

1. Gli art.li 1-2-3-4-5-6-7-8, possono essere oggetto di successive integrazioni; ulteriori indicazioni potranno essere date dai garanti regionali e dall'ufficio UNO.
2. I coordinamenti territoriali (cittadino, provinciale, regionale) potranno essere integrati da cooptazioni dell'Ufficio di Presidenza e da motivate cooptazioni sottoposte dai coordinatori territoriali all'ufficio UNO e dallo stesso autorizzate.



REGOLAMENTO CONGRESSI TERRITORIALI IDV

26 maggio 2010

Allegato A

CANDIDATURA A DELEGATO AL CONGRESSO REGIONALE IDV

I sottoscritti aderenti ad Italia dei Valori della provincia di _____, in regola con la quota di adesione 2010, conformemente alle indicazioni contenute nel regolamento congressi territoriali IDV

sostengono la candidatura a Delegato di

Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____

Per le elezioni che si terranno il giorno _____ a _____

	Cognome	Nome	Firma
1.
2.
3.

Nota: - Non è possibile sottoscrivere la candidatura di più persone
- Il candidato può sottoscrivere la propria candidatura (3 firme in totale)